

STATUTO

Capo I:

Origine, scopo, patrimonio

Art. 1

(Origine)

La Fondazione **I MONELLI DI DON GIACOMO**, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini a fine 1800 con il nome di Asilo Infantile per opera di alcuni benefattori e venne localizzata nell'attuale sede in seguito all'acquisto dello stabile avvenuto mediante rogito del 5 ottobre 1888. L'Istituzione è stata eretta in Ente Morale con regio decreto 4 agosto 1902.

La denominazione della Fondazione è **I MONELLI DI DON GIACOMO** ha sede nel Comune di Montalto Dora (TO), in via Bard 14.

Art. 2

(Scopo)

La Fondazione **I MONELLI DI DON GIACOMO** non ha scopo di lucro.

Lo scopo della Fondazione è quello di accogliere i bambini di ambo i sessi residenti in Montalto Dora ed eventualmente in Comuni limitrofi, di età compresa fra i due anni e mezzo e i sei anni, e di provvedere all'educazione globale della persona del bambino secondo la visione cristiana della vita, e potrà attivare sezioni Nido e Primavera.

Art. 3

(Patrimonio)

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- Fondo di dotazione indisponibile costituito:
 - dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Ente sito in Montalto Dora Via Bard, 14 - Foglio 6 Numero 302.
 - patrimonio disponibile costituito da beni mobili ed immobili come emergenti da specifico inventario,

il Patrimonio potrà essere integrato dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art. 4

(Mezzi finanziari)

Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- delle rette corrisposte dagli utenti;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

L'Ente potrà stipulare Convenzioni economiche con Enti pubblici e privati

Capo II:

Amministrazione della Fondazione

Art. 5

(Organi della Fondazione)

Sono organi dell'Ente:

- 1) Il Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il Presidente.
- 3) Il Vice Presidente.

Art. 6

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri nominati come di seguito indicati:

- Due membri sono nominati dal Comune di Montalto Dora.
- Due membri sono nominati dal Consiglio Pastorale per gli affari economici.
- È membro di diritto il Parroco pro tempore della Comunità ecclesiale di cui la Scuola Materna fa parte.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Inoltre può essere nominato un Referente Contabile con libera scelta all'esterno dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.



Art. 7

(Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo una volta al mese e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione del bilancio. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno cinque giorni prima, ovvero (tre) giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

Art. 8

(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di direzione della Fondazione, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite:

- elegge, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente nella prima seduta del suo insediamento, In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente
- nomina il Segretario, il Referente Contabile ed il Revisore
- definisce gli obiettivi, i piani ed i programmi
- approva il bilancio consuntivo;
- approva i regolamenti in particolare quello che disciplina il corretto funzionamento della Fondazione individuando la figura di Coordinamento necessaria e competenze
- delibera l'ammontare delle rette corrisposte dalle famiglie;
- vigila e collabora con il personale per il miglior raggiungimento della finalità della Fondazione;
- delibera su acquisto di beni, contratti ed affidamento di appalti, per la realizzazione di lavori ed opere
- delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili conformemente alle norme del presente Statuto
- delibera le modifiche delle statuto; con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre componenti.
- delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente con la presenza ed il voto favorevole di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.
- Delibera l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente così come il relativo trattamento giuridico/economico in accordo con le norme vigenti.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il Revisore dei Conti se previsto.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 10

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale originale sarà custodito presso la sede della Fondazione munito del timbro dell'Ente e custodito presso la sede dell'Ente stesso e saranno trascritti su apposito registro anche in formato digitale

Art. 11

(Attribuzioni del Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta l'Ente in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.
- Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altre organizzazioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione e garantire il raccordo tra le attività della Fondazione e gli indirizzi strategici e le priorità operative definite dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.



Art. 12

(Segretario) / (Referente Contabile)

Il Segretario/Referente Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Segretario redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che firma unitamente al Presidente. Dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato

La carica di Segretario comprende anche quella di referente contabile Il Segretario collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- alla predisposizione degli atti amministrativi necessario attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione
- Guida la struttura operativa ed assicura la corretta gestione delle risorse, la tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;
- Partecipa senza diritto di voto al C.d.A.
- In quanto Referente contabile custodisce la cassa con il relativo registro e ne riferisce al Consiglio di amministrazione, della tenuta dei libri contabili, dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi
- È inoltre, è il responsabile delle risorse dell'Ente e del maneggio del denaro dell'Amministrazione

Capo III:

– Revisore dei Conti

Art. 13

(Nomina del Revisore dei Conti)

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Revisore nella figura di un Revisore Contabile, fatti salvi gli obblighi di legge. Nel caso di nomina del Revisore esso dovrà provvedere alle verifiche disposte dalle norme civili e fiscali oltre all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili, esprimendo il proprio parere quando le norme lo richiedono.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Capo IV:
Norme generali d'amministrazione

Art. 14

L'esercizio finanziario si chiude annualmente **il 31 dicembre**.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 15

L'Ente può estinguersi a norma dell'art. 27 del C. C. .

In tal caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore della Parrocchia di Montalto Dora o ad Associazioni o Fondazioni con personalità giuridica - senza scopo di lucro, avente sede ed operanti nel Comune di Montalto Dora, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-educativo o socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il Liquidatore e fissare la sede della Liquidazione.

Capo IX:
Disposizione Finale

Art. 16

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

